



Le liste testimoniali

ART. 468 C.P.P.

Atti preliminari al dibattimento

Salvaguardano la struttura tendenzialmente accusatoria della fase

- art. 465 - anticipazione o differimento dell'udienza
- art. 466 – facoltà dei difensori rispetto al fascicolo per il dibattimento
- **art. 468 - presentazione delle liste testimoniali**

Rispondono ad esigenze di economia e speditezza

- art. 467 - assunzione di prove non rinviabili (atti urgenti)
- art. 469 - sentenza di non doversi procedere (proscioglimento anticipato)

Caratteri fase preliminare

Limiti cronologici

- Momento iniziale = ricezione del decreto che dispone il giudizio
- Momento finale = verifica della regolare costituzione delle parti

Competenza funzionale

- Presidente del collegio giudicante*

* Fatta eccezione per la fissazione dell'udienza dibattimentale e per la pronuncia della sentenza ex art. 469 c.p.p.

Il Dibattimento

Attua i caratteri del sistema accusatorio

- **ORALITÀ**
- **PUBBLICITÀ**
- **PARITA' DELLE ARMI**
- **PRINCIPIO DISPOSITIVO IN AMBITO PROBATORIO**
- **CONTRADDITTORIO NELLA FORMAZIONE DELLA PROVA**
- **TUTELA DELLA LIBERTÀ PERSONALE FINO ALLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA DEFINITIVA**

Corollari del contraddittorio

5

PARITÀ DELLE PARTI

ORALITÀ-IMMEDIATEZZA
*(rapporto diretto tra giudice e prove
costituende)*

CONCENTRAZIONE
*(unità di tempo nella quale va celebrato il
giudizio)*

**DISTINZIONE TRA FUNZIONE D'ACCUSA E
FUNZIONE GIUDICANTE**
(a tutela della terzietà e imparzialità del giudice)

Profilo strutturale del dibattimento



La lista testimoniale

art. 468 c.p.p.

Insieme delle istanze delle parti, unificate nell'atto che le contiene, per l'esame di testimoni, periti, consulenti tecnici e degli imputati in procedimento connesso o collegato ex art. 210 c.p.p. (**escussione della prova orale**)

Funzione di DISCOVERY

la conoscenza è premessa indispensabile per l'esercizio del diritto alla prova e del contraddittorio per la prova

Citazione dei dichiaranti


art. 468 commi 2 e 3 c.p.p.

Attraverso il deposito delle liste le parti possono chiedere la citazione delle persone indicate, nonché di quelle che si intendono addurre «a prova contraria»


- Citazione autorizzata con decreto dal Presidente
- Preliminare vaglio di ammissibilità con esclusione delle prove vietate e di quelle manifestamente sovrabbondanti
- Il decreto di autorizzazione è inoppugnabile
- Possibilità di presentazione diretta al dibattimento dei testimoni e consulenti indicati nella lista (senza citazione)

Contenuti della lista

(effettività del contraddittorio)



Indicazione dei dichiaranti che si vogliono esaminare in dibattimento



Specificazione delle circostanze su cui l'esame verrà svolto

Deposito lista testimoniale

Legittimati alla presentazione

- Le parti processuali

Forme della presentazione

- Deposito presso la cancelleria del giudice competente per il giudizio

Tempi di presentazione

- Almeno 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento

Inammissibilità della presentazione

11

La parte decade dal diritto di richiedere mezzi istruttori

Lista presentata da chi non è legittimato

Lista non depositata nel termine previsto

Lista priva dell'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame